

re: restando poi in Venezia per essere consumate, pagheranno pure le Lire nove al Secchio di natural Dazio, dovendo per altro essere sempre comprovata con legali Documenti la loro suddita origine, e provenienza, dichiarando, che non potranno fermarsi in Fonrico più di sei Mesi, nel qual intervallo dovrà esser deciso della loro destinazione, altrimenti passato il detto periodo, saranno assoggettate al Dazio Consumo.

XVIII. Le Acquevite di qualunque sorte, che procederanno per qualunque parte dall' Estero, dovranno pagare al Dazio Mercanzia nel loro ingresso nello Stato Lire venticquattro piccole ogni Libbre cento, Peso grosso lordo, e parimenti li Rosolj procedenti come sopra, dovranno pagare Lire dieci al Secchio, pagato il qual Dazio, saranno esse Acquevite, e Rosolj alla medesima condizione delle Nazionali; essendo poi introdotti detti Generi in Venezia per le vie di Terra, o di Mare, anderanno, pagato il Dazio come sopra, soggette alle condizioni, e discipline stabilite per le Nazionali nell' Articolo seguente.

XIX. Tutti quelli, che dallo Stato di Terra-Ferma introdur voranno in Venezia Acquevite, e Rosolj, dovranno *recto tramite* condurle al Fontico coll' obbligo di Sagma, scortate da Bolletta, previo il lievo delle Contralettere al Fontico stesso, con
Pieg-